

terna; e tutto si sarà ridotto a consolidare per un certo numero di anni il monopolio de' maggiori produttori attuali, il cui numero si va e si andrà sempre più restringendo.

Si dice che la Convenzione avrebbe avuto luogo del pari, anche fuori dell'adesione dell'Italia; e io convengo che la Convenzione avrebbe avuto luogo egualmente; ed era anche bene che si stringesse, ma fra quei paesi i quali avevano un interesse diretto.

Noi avremmo potuto accettarla quando ciò fosse sembrato opportuno, ma fino a quel momento avremmo potuto fare come la Svizzera, e gli altri Stati che non vi hanno preso parte. Intanto, avremmo potuto fare con altri paesi quelle Convenzioni che ci sarebbero parse migliori; avendo, così, le mani libere per contrattare, variare ed imporre secondo la migliore convenienza dei nostri contribuenti e de' nostri consumatori.

Maraini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Maraini. Debbo fare una semplice osservazione all'onorevole Ciccotti. Debbo fargli notare che, siccome tutti gli Stati produttori di zucchero, meno uno solo, la Russia, hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles, così tutti questi Stati, meno naturalmente la Russia, potranno sempre importare in Italia lo zucchero senza l'applicazione dei dazi compensatori; quindi l'articolo 4 è rivolto puramente e semplicemente contro la Russia; la quale, per mezzo di congegni curiosissimi e complicatissimi nel suo regime interno, qualche volta riesce a metter sul mercato estero grosse partite di zucchero a prezzi inferiori al costo di produzione.

Quindi, il timore dell'onorevole Ciccotti, che l'Italia debba poi imporre dazi compensatori sopra i paesi produttori di zucchero, è infondato, perchè noi siamo obbligati a trattarli col regime della nazione più favorita. Non vi potrà essere nessun aumento di prezzo per effetto dell'applicazione della Convenzione di Bruxelles, perchè il prezzo dello zucchero sul mercato internazionale risulterà dalla concorrenza che su basi normali si svolgerà, fra grandi paesi produttori dell'Unione. La Russia, dato pure che mantenga gli artifici del suo regime interno, non riuscirà a turbare il mercato internazionale perchè ne sarà impedita dai diritti internazionali, i quali eleveranno i prezzi

artificiosi del suo prodotto al livello normale di quelli del mercato; se la Convenzione non avesse preveduto questo fatto e non lo avesse impedito, il fine che essa si propone sarebbe mancato completamente...

Ciccotti. Ma Lei sfugge la questione. Io la richiamo all'articolo 4.

Presidente. Onorevole Ciccotti, intende Ella di parlare?

Ciccotti. Sì, onorevole presidente, io volevo fare osservare semplicemente all'onorevole Maraini come egli non sia venuto sul terreno sul quale io lo avevo chiamato. Trovandoci di fronte ad un paese, quale esso sia, che stimolasse artificialmente la produzione dello zucchero per esportarlo in Italia, in virtù dell'articolo 4, dovremmo chiudere le porte alle sue importazioni se non si conformasse a questa Convenzione. Ebbene, tutto ciò si risolve a danno dei consumatori italiani. E questo è quanto volevo dire. Il pericolo a cui la Convenzione voleva ovviare era che alcuni determinati paesi non inondassero i mercati esteri con una produzione fomentata e creata in modo artificiale. Ora dal punto di vista dei consumatori italiani questo poteva non interessarci: anzi nel caso avessimo creduto di regolare diversamente il nostro regime fiscale, tutto questo avrebbe potuto condurre precisamente al ribasso del prezzo dello zucchero riconosciuto ormai tanto utile all'alimentazione. Con l'articolo 4 della Convenzione, a cui ci siamo stretti, mentre ci dichiariamo liberi dai tre primi articoli, noi non potremo fare più questo. E per ciò massimamente, a prescindere anche da ogni altra ragione, non è possibile votare la legge.

Presidente. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico di legge e della Convenzione, che è parte integrale dell'articolo stesso.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia e Norvegia, per stabilire il regime fiscale degli zuccheri, firmata a Bruxelles il 5 marzo 1902.